

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1784)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1971 (V. Stampato n. 2862)

d'iniziativa dei deputati DE LEONARDIS, DE MEO e ZANIBELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° luglio 1971*

Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le amministrazioni consegnatarie, a seguito di provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, delle strade di bonifica non possono procedere, per un periodo di cinque anni dall'avvenuto trasferimento delle strade medesime, a nuove assunzioni di cantonieri, ove non abbiano precedentemente assunto, per chiamata, il personale dipendente dai consorzi di bonifica, già in servizio sulle strade trasferite.

Tra le rispettive amministrazioni, cedente e ricevente, saranno regolati i rapporti relativi al trasferimento del dipendente ed al trattamento di quiescenza maturato per il servizio in precedenza prestato.